

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA CON MOD. F.11

[Firma]

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"LA VIE EST BELLE APS"**

ART. 1 (costituzione, denominazione, sede e durata)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione di promozione sociale denominata "La Vie Est Belle A.P.S."

Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i.

Tale associazione è non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'associazione di promozione sociale ha la sede legale in località Le Builet n. 20 nel comune di Introd (AO) e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea degli associati e non comportano modifica statutaria a condizione che la sede venga trasferita nell'ambito dello stesso comune.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale riguardanti elementi della tradizione e cultura della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà inoltre:

- diffondere la musica, la danza (anche sportiva), il canto, l'arte e l'espressione della tradizione popolare, anche mediante ricerche e pubblicazioni varie con la partecipazione di tutti i soci o parte di essi;
- scambiare le esperienze culturali e le tradizioni popolari storiche del territorio, locale, nazionale ed internazionale;
- coordinare e/o organizzare festival folcloristici, progetti e spettacoli di danze, musiche e canti, giochi tradizionali in territorio nazionale ed internazionale;
- realizzare progetti in autonomia, oppure aderire a progetti di Enti pubblici e/o privati;
- promuovere la realizzazione di eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica;
- valorizzare e promuovere la produzione musicale amatoriale e la sua salvaguardia;
- estendere la formazione e la ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale;

- sostenere il coinvolgimento dei giovani e l'inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale;
- favorire il coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale amatoriale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni;
- compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune per il raggiungimento dei propri scopi sociali;
- realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Associati)

Sono associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato.

Il Socio che intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione o meno per i soci di minore età all'utilizzo, per gli scopi statuari, da parte di chi esercita la patria potestà della documentazione cine-fotografica effettuata.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Detta delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione (9).

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di associato si perde per:

- recesso: la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione ivi incluso il mancato pagamento delle quote sociali.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali e se maggiorenni di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata;
- recedere.

In particolare gli associati minorenni hanno facoltà dell'esercizio dell'elettorato attivo e potranno esercitare detto diritto per tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei loro confronti.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'associazione di promozione sociale si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di legge.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, se istituito.

ART. 7 (Assemblea degli associati)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'associazione ha meno di 500 associati e di 5 associati se ne ha più di 500. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente, che la presiede, o su richiesta di un decimo degli associati. In caso di assenza del Presidente l'assemblea è presieduta dal vicepresidente e in caso anche di sua assenza dalla persona nominata dai convenuti.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 8 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca gli organi sociali;
- nomina e revoca il direttore artistico;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente predisposto secondo criteri di legge;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Delubris

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 7 membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate. La nomina spetta all'Assemblea. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati risultati non eletti nell'ultima votazione. In assenza proseguirà la propria attività fino alla prima assemblea che provvederà alla sostituzione. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e possono essere remunerate se deliberato dall'assemblea. È ammesso in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'APS e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- amministra l'associazione;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente secondo criteri di legge;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
- individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'assemblea tra i componenti del Consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Compete al Presidente:

- rappresentare legalmente l'associazione;
- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'associazione. Sono nominati dall'assemblea tra i componenti del consiglio direttivo. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da tre membri, le cariche di tesoriere e segretario possono essere attribuite ad un unico membro.

Compete loro:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione agli associati;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Direttore Artistico)

Il direttore artistico seleziona e prepara tecnicamente il gruppo. Sceglie in accordo con il consiglio direttivo i programmi e l'indirizzo musicale dell'associazione.

È nominato dall'assemblea, decade dalla carica unitamente al decadere del consiglio direttivo e può essere rinominato. Può essere revocato con voto palese dall'assemblea cui partecipino, con voto diretto o per delega, la maggioranza degli associati.

ART. 12 (l'Organo di Controllo e la Revisore Legale)

L'Assemblea provvede alla nomina, scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c., dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, al ricorrere delle condizioni e dei requisiti previsti ai co. 2, 3 e 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Nel caso di organo collegiale i requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineligibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che, in caso in cui l'ente sia tenuto alla redazione del bilancio sociale, detto documento sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

All'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, qualora vengano superati i limiti previsti dal codice del Terzo settore per l'obbligatorietà di nomina dell'organo di revisione: in tal caso, l'organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, assistono, inoltre, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'Associazione non si sia avvalsa della possibilità di investire l'organo di controllo dell'esercizio delle funzione di revisione legale dei conti, l'assemblea deve provvedere alla nomina del revisore legale dei conti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo e il Revisore Legale, ove nominati, devono essere iscritti nell'apposito registro, restano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario del terzo esercizio successivo alla sua nomina e possono essere rieletti.

ART. 14 (Responsabilità)

I consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori dell'Associazione, dei soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

ART. 15 (Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo)

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Un decimo degli associati, o ciascun associato laddove il numero degli associati divenisse minore di 500, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'associazione, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART. 16 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

ART. 17 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio nella formulazione di legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 18 (Libri sociali)

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria degli associati e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

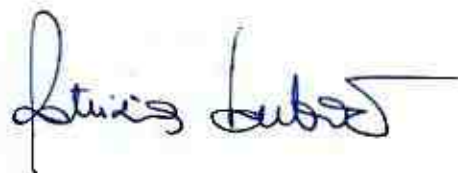
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 20 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore.

ART. 21 (Vigore del presente statuto)

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea. L'acronimo ETS così come l'acronimo APS potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Stefano Lubbe", is written in a cursive style.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE

Come da delega assembleare ricevuta in data 17 dicembre 2024, la sottoscritta PATRIZIA LUBOZ, nata ad Aosta (AO) il 20 marzo 1971, cf LBZ PRZ 71C60 A326A, in qualità di presidente/legale rappresentante dell'associazione "La Vie est Belle", c.f. 91070130074

HA PROVVEDUTO IN DATA ODIERNA

ad apportare le rettifiche e le integrazioni ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 106/2020 allo statuto dell'associazione "La Vie est Belle" secondo le indicazioni ricevute dall'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali mediante pec del 29 aprile 2025 – pratica di iscrizione al Runtis id n. 1758799 num. rep. 151559.

Si allega alla presente lo statuto nella formulazione licenziata.

Aosta, lì 5.6.2025

Registrato ad AOSTA il 20 GIU 2025 al n° 202
serie III Esatti Euro Trecentventotto/100
(€ 328,00)

Patrizia Luboz



